



COMUNE DI GESSOPALENA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Piazzale Marino Turchi, 2 – 66010 GESSOPALENA (CHIETI) Telefono 0872/988112 Fax 0872/988109
e-mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it – p.e.c.: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it
sito web: www.comunegessopalena.it – C.F. 81002030690 P.I. 01225330693

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 785

Ordinanza n. 5/2022

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art.50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 – Misure finalizzate al contenimento e alla prevenzione del contagio da Covid-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

Richiamato il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

Considerato che, nelle ultime ventiquattro ore, si è registrato un incremento significativo dei casi di positività al virus Sars-Cov-2 sul territorio comunale che ha interessato anche la locale Scuola dell'Infanzia, così come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione della Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti;

Ritenuto necessario adottare, nel rispetto del principio di proporzionalità, disposizioni a tutela dell'igiene e della sanità pubblica al fine di evitare occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possano favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale nonché il divieto di assembramento;

Ritenuto che sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità di tempo e di luogo che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale;

Sentito, per le vie brevi, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile” ed in particolare l'art. 12 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, che qui vengono integralmente richiamati per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a far data da domani, 5 febbraio 2022 e fino a domenica 13 febbraio 2022 compreso:

- **l'interdizione dell'utilizzo dell'area giochi comunale non recintata di Piazza Roma;**

- la sospensione del mercato settimanale;
- l'interdizione dell'utilizzo delle strutture comunali da parte delle Associazioni ossia dei cittadini che ne facciano richiesta per scopi aggregativi, ricreativi e/o per riunioni.

INFORMA CHE

- contro la presente ordinanza può essere promosso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso straordinario, entro centoventi giorni, al Presidente della Repubblica;
- gli organi di Polizia sono incaricati di far osservare il presente provvedimento;
- l'inosservanza degli obblighi di cui al presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, così come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

DISPONE

- La trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, a:
 - il Prefetto della Provincia di Chieti;
 - Il Questore di Chieti;
 - Il Dipartimento di Prevenzione della ASL 2 Abruzzo;
 - Il Comando Stazione dei Carabinieri di Torricella Peligna;
 - Il Servizio Emergenze di protezione civile della Regione Abruzzo;
 - Il Servizio di Polizia Locale Sede.
- La pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio on-line e il suo inserimento nel sito istituzionale dell'Ente al fine di renderla nota alla cittadinanza.

Dalla Residenza Municipale, 4 febbraio 2022



Il Sindaco
Mario ZULLI